

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1) E' costituita una associazione non lucrativa denominata "ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DI BABBO NATALE".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Firenze.

Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero.

Art. 3) L'Associazione è apolitica e apartitica.

Essa non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva o principale le finalità di solidarietà sociale tramite attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, in particolare verso i bambini, o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, proponendosi di ideare e realizzare progetti.

L'Associazione soprattutto nel periodo natalizio e tramite la figura amata da tutti di Babbo Natale, raffigurante l'allegria generosità e l'entusiasmo del dono ha lo scopo di avvicinare e sensibilizzare le donazioni delle persone a favore delle categorie svantaggiate, soprattutto dei bambini.

Allo scopo di realizzare le finalità associative, l'Associazione potrà organizzare eventi e manifestazioni

culturali e folkloristiche, legate alla tradizione popolare ed allo spirito del Natale come momento di unione delle famiglie e dei popoli, attività ludiche, ricreative, intrattenimenti culturali, teatrali e musicali, mostre fotografiche, divulgazioni di pubblicazioni e tutte le attività intese e promuovere e divulgare lo spirito del Natale per diffondere un globale messaggio di generosità e conforto.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra menzionate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di legge

Art. 4) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

Art. 5) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Comitato dei Fondatori
- e) L'Organo di controllo
- f) L'Organo di Revisione

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 6) L'Assemblea generale degli associati è formata da tutti gli iscritti all'Associazione ed è convocata, presso la sede dell'Associazione o fuori da essa purchè nel territorio italiano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il termine predisposto dal Consiglio Direttivo ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta consegnata a tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure inviata entro il medesimo termine con qualsiasi altro mezzo idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica che possa garantire l'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza è convocata almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà l'Assemblea, di prima e seconda convocazione.

Art. 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età o in mancanza su indicazione dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina inoltre un segretario e in caso di necessità due scrutatori per le votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- b) approva il piano delle attività e il preventivo gestionale dell'anno successivo;
- c) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) ha facoltà di nominare l'Organo di controllo e di revisione;
- e) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- f) delibera riguardo la revoca e la responsabilità degli organi sociali.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento anticipato e su altre operazioni straordinarie;
- c) nomina i liquidatori, affidandogli i poteri su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell'Assemblea ordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando è presente la metà più uno degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie sono richieste le maggioranze indicate per l'assemblea ordinaria.

Art. 8) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione, se dovuta. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soggetti purchè questi non siano membri del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto spetta soltanto agli associati. Ogni associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Art. 9) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 16 (sedici) membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed un massimo di tre Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo nomina una Giunta esecutiva composta dal Presidente e dai Vicepresidenti che può essere integrata di volta in volta da altri consiglieri per l'esecuzione o l'istruttoria degli argomenti sottoposti all'approvazione del Consiglio. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza

dei membri e delibera a maggioranza di voti.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) sull'ammissione degli associati e sulla eventuale loro esclusione;
- b) su tutto quanto riguarda l'attività ed il patrimonio dell'Associazione, e l'ammontare della quota annuale;
- c) sulla erogazione delle somme e in generale sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie all'adempimento ed al conseguimento degli scopi associativi;
- d) sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare una o più Commissioni operative composte dai membri che il Consiglio Direttivo chiamerà a farvi parte, scelti anche fra estranei all'Associazione, per l'esecuzione e la cura di alcuni progetti.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente anziano, quando questi lo ritengono opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri ed in ogni caso una volta all'anno per definire il programma delle attività e per l'approvazione del bilancio consuntivo oltre ad altra riunione per l'approvazione del preventivo.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso

di almeno 3 giorni o minore in caso di urgenza.

La riunione è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Esso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.

La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del Segretario inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Art. 14) Verrà redatto ogni anno il bilancio annuale, da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo il quale lo presenterà per l'approvazione all'Assemblea generale insieme con una relazione sull'attività svolta dalla Associazione nell'anno precedente e sull'attività che andrà a svolgere nell'anno successivo, con relativo bilancio preventivo.

Art. 15) Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16) Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare per una qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede a sostituirli per cooptazione nelle stesse modalità previste per le elezioni. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prossima assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno di urgenza l'assemblea degli associati per la sostituzione dei membri mancanti.

Art. 17) I componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido per le obbligazioni assunte con delibera consiliare.

E' comunque esente l'amministratore il quale non abbia partecipato all'atto ed abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.

PRESIDENTE

Art. 18) Il Presidente ha la firma dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito, oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio.

Esso rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, con tutti i relativi poteri. Il solo intervento del

Vice presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 19) L'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione, per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilendone la durata in carica.

Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

È membro di diritto del Comitato dei Fondatori.

COMITATO DEI FONDATORI

Art. 20) E' nominato dall'Assemblea inizialmente fra gli associati fondatori che abbiano avviato l'iniziativa propedeutica alla nascita dell'Associazione e, successivamente, fra coloro che abbiano manifestato particolare attitudine allo svolgimento di compiti assegnati a questo organo.

Propone all'Assemblea un regolamento esecutivo per lo svolgimento della propria attività.

Cura la stretta corrispondenza delle attività agli scopi istituzionali e dirime le controversie tra gli Associati.

Il Comitato dei fondatori sarà composto da tre a dieci membri,

a cui si aggiunge il Presidente dell'Associazione come membro di diritto; elegge il proprio Presidente Coordinatore tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi.

Il Comitato dei Fondatori si riunisce su convocazione del proprio Presidente o del Presidente dell'Associazione.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri, ed hanno valore d'indirizzo per le decisioni del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art. 21) Organo di controllo. E' nominato l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Almeno un componente, o l'unico nominato, nell'organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro.

Nel caso di organo collegiale sarà composto da tre o cinque membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta la regolarità degli adempimenti inerenti il bilancio sociale che, per quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Direttivo.

Organo di revisione. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'Assemblea nomina, nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, il revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

Il Revisore legale resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto; decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della sua carica. Il Revisore Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio Direttivo.

Delle verifiche viene redatto verbale da trascriversi nel libro sociale.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

PATRIMONIO E BILANCI ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 22) Patrimonio dell'ente, Bilancio d'esercizio, preventivo e sociale.

Patrimonio. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Per la gestione del patrimonio il Consiglio si atterrà ad investire i fondi disponibili in attività che privilegino la riduzione del rischio, anziché la crescita del rendimento, con particolare attenzione all'importo a garanzia del fondo di

dotazione, e così anche per le attività di investimento, che devono comunque essere strettamente connesse alle finalità di erogazione previste dall'art. 3 del presente Statuto.

Bilancio d'esercizio e preventivo. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote associative dei singoli aderenti;
- b) proventi derivanti dalle manifestazioni culturali e folkloristiche, spettacoli culturali, teatrali e musicali, calendari, libri, fotografie, cartoline, riproduzioni e di qualsiasi altra pubblicazione;
- c) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- d) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- e) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- f) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- g) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Per la raccolta di fondi e risorse, il Consiglio si atterrà a

quanto previsto dall'art. 7 D. Lgs. 117/2017, limitando gli importi erosi dalle spese generali per finanziare maggiormente le attività di interesse generale. Potrà svolgere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad eventuali linee guida.

Per la destinazione delle risorse il Consiglio effettuerà donazioni a favore delle categorie svantaggiate, prevalentemente verso i bambini in difficoltà economica o di salute.

Per la modalità di erogazione di denaro, beni o servizi il Consiglio si avvarrà di strumenti che consentono il monitoraggio e la trasparenza della destinazione.

Le quote associative e le erogazioni sono rispettivamente pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso ed esclusione degli associati.

Il versamento inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di

morte.

L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno: entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione da parte degli associati, il bilancio consuntivo e, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, quello preventivo del successivo esercizio. Del Bilancio consuntivo dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea.

Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è obbligatorio ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017.

Cionondimeno, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati.

TITOLO IV

ASSOCIATI

Art. 23) Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiorenni, società, associazioni ed enti che ne faranno richiesta, previa lettura dello statuto ed accettazione dello

stesso e dei suoi eventuali regolamenti.

La domanda di adesione, accompagnata dalla sottoscrizione di almeno due associati, deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà recare la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti.

Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento con decisione anche non motivata; in mancanza di pronuncia entro il termine suddetto la richiesta di adesione si intenderà respinta.

Gli associati si suddividono in:

* Associati fondatori promotori, che sono coloro che hanno avviato l'iniziativa propedeutica alla nascita dell'Associazione;

* Associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione - o vi hanno aderito nei successivi trenta giorni * Associati ordinari - coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;

* Associati onorari - coloro che sostengono in maniera rilevante le attività della Associazione o che si sono particolarmente distinti nei programmi annuali.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione ed ognuno ha ugual diritto a partecipare

effettivamente alla vita associativa.

Tutti gli associati sono registrati in un apposito Libro dal quale risulta altresì il domicilio ed ogni altra utile informazione atta anche al regolare invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea ed ogni comunicazione informativa.

Gli associati sono tenuti ad avere verso l'Associazione, e gli uni verso gli altri, comportamenti corretti e rispettosi delle finalità prefisse dall'Associazione, assunte quali valori comuni, e della figura riconosciuta in Babbo Natale, nonché delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con un preavviso e la presenza almeno di un consigliere e/o di un revisore.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 24) Per quanto riguarda il recesso o l'esclusione degli associati valgono le norme contenute nell'articolo 24 del Codice Civile.

In particolare, l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione, salvo diversa

delibera del Consiglio.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 25) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Art. 26) In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Lo scioglimento è deliberato, con le maggioranze previste dalla legge, dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge in materia.

CONTROVERSIE

Art. 27) Tutte le eventuali controversie tra gli associati fra loro e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte inizialmente al Comitato dei Fondatori e, in caso di esito negativo dell'attività, la fattispecie sarà rimessa ad un tentativo di conciliazione da promuoversi presso un

organismo a ciò abilitato.

TITOLO V

RINVIO

Art. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 117/2017.

MARCHIO

Art. 29) La denominazione "La Compagnia di Babbo Natale" e l'uso del marchio sono condizionati alla concessione in uso del marchio registrato al n. 0001404028, domanda n. 00376 del 24 marzo 2010 e successivi rinnovi.

NORME TRANSITORIE

Art. 30) L'Associazione mantiene nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS e assumerà quella di ente filantropico a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale.

La denominazione dell'Associazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'Attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.